



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

Deliberato dal Nucleo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo nella seduta del 16 - 17 ottobre 2008, approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2009, emanato con decreto del Presidente dell'Università n. 21 del 3 marzo 2009.

Testo coordinato con le modifiche deliberate dal Nucleo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo nella seduta del 20 settembre 2010, approvate dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 76 del 14 ottobre 2010, emanate con decreto del Presidente dell'Università n. 170 del 19 ottobre 2010

ART. 1 - GENERALITÀ

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ("Nucleo") è costituito ed opera ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto dell'UKE e del Regolamento Generale di Ateneo, nonché delle disposizioni di legge che regolano la valutazione nelle università statali in quanto applicabili.

2. Ai sensi dell'articolo 3.1 del Regolamento Generale di Ateneo, il presente Regolamento interno stabilisce le modalità di funzionamento e le prerogative del Nucleo.

ART.2 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE. DELIBERAZIONI

1. Le sedute del Nucleo sono convocate e presiedute dal presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza del presidente, presiede il componente più anziano per età fra quelli presenti.

2. La convocazione deve avere luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti presso idoneo indirizzo di posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi i casi di urgenza.

3. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.

4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Esse hanno luogo di norma presso la sede dell'Università. Per ragioni di opportunità, connesse alla prossimità alle sedi del Ministero ed agli uffici del CNVSU, le riunioni possono essere inoltre disposte a Roma.

5. Per le validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Al fine del raggiungimento del predetto quorum non si computano i componenti che abbiano l'obbligo di astenersi in regione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il rappresentante degli studenti concorre al numero legale se presente.

6. Le deliberazioni del Nucleo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti ed in forma esclusivamente collegiale. Delle eventuali differenziazioni di posizione di singoli componenti, si dà sinteticamente conto soltanto nei documenti finali delle sedute. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6.bis Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente convoca altresì in funzione consultiva il rappresentante degli studenti di cui all'art. 19, comma 3, dello Statuto in relazione agli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica iscritti all'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni e gli altri documenti formali delle sedute, comunque collegiali, sono approvati sempre seduta stante.

8. In caso di necessità e di urgenza, il presidente può assumere deliberazioni, che saranno sottoposte a ratifica del Nucleo nella prima seduta utile.

ART. 3 - RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Le sedute possono in ogni caso tenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento Generale di Ateneo, anche in modalità totalmente o parzialmente telematica attraverso sistemi di comunicazione atti a garantire la trasmissione e la condivisione in tempo reale degli atti della riunione, nonché dei pareri individuali e delle decisioni collegiali.

ART. 4 - PREROGATIVE DEL NUCLEO

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo gode di piena autonomia operativa, su iniziativa propria o degli organi centrali di governo. Svolge funzioni propositive, consultive e di verifica in materia di valutazione. Ha come referenti il Consiglio dell'Università, il Rettore e il Presidente dell'Università.
2. L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.
3. In attuazione dell'art.19 dello Statuto e tenuto conto degli obiettivi e delle scelte di governo e di indirizzo definite dagli organi di governo dell'Università, il Nucleo di valutazione:
 - a. svolge puntualmente gli adempimenti richiesti ai Nuclei delle Università non statali dalle leggi vigenti, dal Ministero competente e degli Organi nazionali di valutazione del sistema universitario;
 - b. verifica il sistema di valutazione adottato dall'Ateneo, attraverso l'accertamento delle metodologie utilizzate e dell'uniformità dei criteri applicati;
 - c. formula proposte riguardanti le misure, gli strumenti ed i parametri più opportuni ed efficaci per valutare la didattica, la ricerca, i servizi ed ogni altra attività gestita dell'Ateneo;
 - d. acquisisce i risultati delle iniziative di valutazione sviluppate, che analizza e presenta agli organi direttamente interessati, fornendo le proprie indicazioni per il miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità delle attività universitarie;
 - e. fornisce ai propri referenti e agli altri organi di governo dell'Università ogni parere che gli venga richiesto in materia di valutazione;
4. Nel rispetto delle prerogative del Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione di Ateneo può svolgere valutazioni dell'azione amministrativa ai soli fini della verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttività della ricerca e della didattica.
5. Il Nucleo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Rettore e al Presidente dell'Università una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, la cui diffusione è curata nelle forme più opportune.

ART. 5 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E DIFFUSIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 370/1999, l'Università assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, in possesso degli Uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 6 - RISORSE

1. Per l'espletamento dei propri compiti, il Nucleo si avvale dell'ufficio di supporto appositamente individuato dal Presidente dell'Università nell'ambito della struttura amministrativa dell'Ateneo. L'ufficio esegue tutte le attività operative connesse alla valutazione e provvede alla tenuta degli atti e dei documenti ufficiali del Nucleo.
2. In sede di formazione del bilancio preventivo, il Consiglio dell'Università assegna al Nucleo uno specifico budget per il suo autonomo funzionamento e le relative attività. Della utilizzazione del budget dispone direttamente il presidente, attraverso l'ufficio di supporto di cui al comma 1.

ART. 7 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento interno, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.